

Regolamento per le elezioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo dei Donatori di Sangue Gruppo INTESA SANPAOLO

Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 26 novembre 2016

Articolo 1

Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Gruppo sono indette tramite specifica comunicazione indirizzata a tutti i Soci ordinari, in servizio ed in quiescenza (circolare o lettera inoltrata tramite le strutture di Intesa Sanpaolo e/o pubblicata sull'intranet aziendale e sul sito internet del Gruppo) e devono svolgersi entro la data individuata dal Consiglio Direttivo, comunque non oltre la fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato triennale previsto dallo Statuto del Gruppo.

Articolo 2

All'uopo viene costituito, presso la Sede del Gruppo, un Seggio Elettorale, di cui fanno parte almeno tre nominativi, scelti dal Consiglio Direttivo tra i Soci, ovvero tra i componenti dell'Assemblea dei Delegati o del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui almeno uno nominato dalla Banca.

Il Seggio Elettorale è presieduto da uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e può avvalersi, ove ritenuto necessario, della collaborazione di altri Soci per l'espletamento delle incombenze procedurali connesse alle elezioni.

Articolo 3

Entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque non oltre la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato previsto dallo Statuto del Gruppo, ogni Raggruppamento a livello territoriale deve far pervenire al Seggio Elettorale:

- υ le candidature, con indicazione di cognome, nome, matricola, filiale/servizio di appartenenza del Socio, ove l'interessato non sia in quiescenza.
Il candidato potrà altresì indicare la sua disponibilità ad assumere, ove eletto Delegato, la carica di Consigliere.
Ogni Socio può sottoscrivere una sola candidatura;
- υ elenco dei Soci ordinari, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto;
- υ elenco dei Soci "attivi", ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di poter individuare il numero di Consiglieri (**Delegati**) ai quali ha diritto il Raggruppamento ai sensi di Statuto;

Articolo 4

Nel caso in cui un Raggruppamento, pur in presenza di soci iscritti, non presenti alcuna candidatura entro i termini temporali individuati dal Consiglio Direttivo, decade da ogni diritto di rappresentanza negli Organi Amministrativi del Gruppo per il periodo del mandato, salva la facoltà di cooptazione a cura dell'Assemblea dei Delegati di cui all'articolo 11 dello Statuto.

Articolo 5

Le operazioni di voto, ove tecnicamente possibile, sono effettuate in via telematica. In alternativa a quanto sopra, le elezioni vengono svolte separatamente per ogni Raggruppamento, tramite predisposizione e vidimazione di schede contenenti i nominativi candidatisi nell'ambito del raggruppamento medesimo, posti in ordine alfabetico. Ogni Socio riceve quindi due buste ed una scheda e può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Delegati eleggibili relativamente al proprio Raggruppamento. La scheda deve essere posta in una busta sigillata inserita, per garantire l'anonimato, in una ulteriore busta "preaffrancata", recante il nome, il cognome e il punto operativo di appartenenza del Socio votante (ovvero del domicilio in caso di pensionato) e da indirizzare al Seggio Elettorale, presso la Sede del Gruppo, via Monte di Pietà n. 32 – Torino.

Articolo 6

Le schede di votazione e le buste debitamente sigillate contenenti le schede stesse devono essere trasmesse al Seggio Elettorale entro e non oltre la data fissata dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno elettorale.

Articolo 7

Il Seggio Elettorale provvede allo spoglio delle schede distinte per ogni Raggruppamento, redigendo apposito verbale contenente tutti i dati della votazione.

In caso di parità di suffragi viene eletto il nominativo con il maggior numero di donazioni all'attivo.

In caso di ulteriore parità, prevale l'età anagrafica.

Articolo 8

L'esito ufficiale delle elezioni viene comunicato tramite pubblicazione sull'apposito link riservato al Gruppo sull'intranet aziendale e sul sito internet del Gruppo, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei Delegati che si svolge entro il mese di giugno. Analoga comunicazione è fatta per iscritto, nei tempi d'anzì indicati, agli eletti, ove possibile anche via posta elettronica, con l'indicazione anche della disponibilità ad assumere la carica di Consigliere.

Articolo 9

In occasione dell'Assemblea dei Delegati, possono pervenire candidature per la carica di Presidente, che devono essere presentate da almeno tre Delegati eletti; il Presidente è eletto fra i Delegati eletti che hanno già svolto almeno un mandato pieno da Delegato e da Consigliere, eletto o cooptato.

L'Assemblea dei Delegati neoeletti è presieduta dal Presidente d'Onore più anziano, ovvero, in caso di assenza, dal più anziano di età dei Delegati riconfermati, che dà inizio alle operazioni di voto, tramite scheda che riporta i nomi dei candidati.

Il Seggio Elettorale provvede allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale contenente tutti i dati della votazione.

In caso di assenza del Delegato all'Assemblea, è ammesso il rilascio di una delega ad altro Delegato; non può essere conferita più di una delega allo stesso Delegato.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei presenti, intendendosi per tali anche coloro i quali hanno rilasciato delega.

In caso di parità di suffragi, viene effettuato il ballottaggio.